

Procedimento di esonero dall'obbligo di formazione continua

Breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi utili

Procedimento attraverso il quale l'iscritto, in presenza di determinati presupposti, può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'esonero (totale o parziale) dall'obbligo di formazione continua. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Normativa di riferimento: art. 15 del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6; art. 8 della Circolare attuativa e interpretativa del regolamento per la formazione continua del consiglio nazionale forense, approvata dal Consiglio dell'Ordine nell'adunanza del 7 marzo 2018

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Area Formazione in seno al Consiglio

Contatti ufficio competente

info@avvocati.rimini.it, tel 0541.389924

Competenza all'adozione dell'atto finale

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini

Termine del procedimento

Termine generale di trenta giorni fissato dalla legge, con possibilità di sospensione per l'acquisizione di informazioni.